

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 20/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 878 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Matteo REDA, e della società ASD CABASSI UNION CARPI, avente ad oggetto la seguente condotta:

Matteo REDA, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Cabassi Union Carpi, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 12.2.2026, presentato alla Corte Sportiva Territoriale di Appello del Comitato Regionale Emilia Romagna un reclamo per chiedere la ripetizione della gara Virtus Possidiese – Cabassi Union Carpi del 18.1.2026, valevole per il campionato di Seconda Categoria, eccependone il non regolare svolgimento a causa della riferita sussistenza di un grave conflitto d'interessi tra l'arbitro che ha diretto l'incontro e la società A.S.D. Virtus Possidiese, utilizzando espressioni offensive;

ASD CABASSI UNION CARPI, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Matteo Reda;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Matteo REDA,
 - Società ASD CABASSI UNION CARPI, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Matteo REDA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Matteo REDA,
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD CABASSI UNION CARPI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò